



COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE
Delibera del D.G. n. 512 del 16/06/2011

Regolamento di funzionamento interno (*)

Art. 1: Istituzione e durata

Art. 2: Convocazioni – Frequenza e Modalità

Art. 3: Sedute – Modalità di svolgimento e possibili deleghe

Art. 4: Costituzione di Gruppo di lavoro e partecipazione di esperti

Art. 5: Documenti adottati

Art. 6: Verbali e Pubblicità degli atti

Art. 7: Normativa di riferimento

Art. 1 Il Comitato è istituito ai sensi dell'art. 9 della L.R. 14 aprile 2009 n. 5, ha durata triennale, esercita le proprie funzioni e si riunisce presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, nei locali assegnati dalla Direzione Aziendale.

Nella prima convocazione di ogni triennio, il Comitato elegge il Presidente ed il Vice Presidente, a maggioranza dei suoi componenti.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento od assenza.

Art.2 Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno ed, in ogni caso, ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda la metà più 1 dei componenti o debba essere espresso un parere od una valutazione di competenza.

Il Presidente convoca il Comitato e ne fissa l'ordine del giorno.

Alla convocazione provvede, su richiesta del Presidente, l'Ufficio dell'A.O.U. individuato dalla Direzione Generale per fornire supporto logistico e di segreteria.

Le convocazioni debbono pervenire ai componenti almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, prioritariamente mediante avviso a mezzo posta elettronica ovvero, ove occorra, tramite fax o lettera, con indicazione del giorno, luogo ed orario della riunione nonché dell'ordine del giorno programmato.

Art. 3 Il Comitato è validamente riunito, in prima convocazione, quando sia presente la metà più 1 dei suoi componenti; qualora non venga raggiunto il quorum previsto per la prima convocazione, il Comitato si riunisce dopo un' ora in seconda convocazione e la seduta sarà ritenuta valida se siano presenti almeno un terzo dei componenti.

Fermo restando che il presidente o legale rappresentante di associazione di volontariato o di operatori del settore sanitario o socio-sanitario può delegare, in prima indicazione, quale componente del Comitato, un proprio associato titolare ed un sostituto e che tale/i nominativo/i venga/no, di conseguenza, individuato/i nella



COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE
Delibera del D.G. n. 512 del 16/06/2011

deliberazione aziendale di composizione del Comitato, in caso di impossibilità a partecipare alla seduta dei delegati titolare e sostituto il presidente o il legale rappresentante dell'associazione può delegare, per una determinata seduta, altro

appartenente alla medesima associazione; è vietata la delega ad altro componente del Comitato. Tale delega è valida solo se sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'associazione e non dal componente, titolare o sostituto, individuato nella delibera aziendale quale componente del CCA.

Ad inizio seduta si dà lettura del verbale della seduta precedente e si procede alla sua approvazione.

Il Comitato può discutere solo gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dei presenti.

Il presidente, in ragione di particolari eventi, successivamente alla convocazione potrà inserire altri punti all'ordine del giorno fissato, assicurandosi che tutti i componenti ne siano stati preventivamente informati.

Il Comitato si esprime a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4 Il Comitato può costituire gruppi di lavoro ristretti o tavoli tematici su particolari problematiche che necessitano di approfondimenti, individuando il relativo referente; in relazione a temi trattati, può prevedersi anche la presenza di esperti.

Il Comitato può richiedere che intervengano alle proprie sedute, in relazione alle tematiche poste all'ordine del giorno, i responsabili delle strutture dipartimentali e/o i responsabili delle strutture ed articolazioni aziendali, individuati dalla Direzione Generale su richiesta del Comitato stesso avanzata almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta.

Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, esperti con competenza specifica nel settore del volontariato, della qualità dei servizi dell'informazione e della comunicazione e comunque nelle tematiche di competenza del Comitato stesso.

La partecipazione alle sedute del Comitato da parte dei suoi componenti nonché degli eventuali esperti è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese né ad indennità di missione di alcun genere.

Art. 5 Il Comitato può formulare le proprie proposte ed i propri pareri anche attraverso la sottoscrizione di documenti adottati a maggioranza dei componenti.



COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE
Delibera del D.G. n. 512 del 16/06/2011

Il Comitato formula le proprie proposte, valutazioni e pareri nella stessa seduta in cui è convocato ovvero, qualora gli argomenti in discussione necessitino di approfondimenti da trattare in gruppi ristretti di lavoro, entro trenta giorni dalla medesima seduta od entro il termine nella stessa indicato.

- Art. 6** Delle sedute del Comitato viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, dei presenti, degli interventi svolti, delle indicazioni adottate e dei relativi votanti.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Copia del verbale è fornita ai componenti del Comitato, anche via e-mail o fax, e formalmente trasmessa alla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

In caso di impedimento od assenza del Presidente e del Vice Presidente, qualora non si sia potuta effettuare entro le 48 ore precedenti la disdetta della riunione, la seduta viene coordinata, se valida per numero dei componenti presenti, dal componente più anziano di età presente.

La composizione, l'organizzazione, le funzioni e l'attività del Comitato nonché le convocazioni e l'ordine del giorno devono essere resi pubblici sul sito web dell'Azienda Ospedaliera Universitaria e, successivamente ad ogni seduta, deve essere data informazione anche delle tematiche trattate e delle decisioni assunte.

- Art. 7** Per quanto non espressamente previsto del presente regolamento, si rinvia ai principi ed alle norme fissate dal Decreto Assessoriale Regionale alla Salute n°1019 del 15 Aprile 2010 e/o ad ogni altra normativa utile o cogente intervenuta nel tempo.